

22 ottobre 2012 10:29

Legge droga. Approvata nel decreto Olimpiadi del 2006, e' costituzionale? Richiesto l'intervento della Corte

di Fabio Valcanover *



In un procedimento penale relativo ad una ipotesi – non ancora ben delineata- oscillante tra la coltivazione, la detenzione ai fini di spaccio -conseguente al reperimento, dopo una perquisizione, di marijuana - abbiamo presentato una questione di costituzionalità (QLC) relativa alla norma incriminatrice, la legge sugli stupefacenti, come risultante dalla conversione in legge del decreto Olimpiadi invernali (di Torino) del 2006

La QLC prospettata ha ad oggetto l'art. 4 bis del DL 272/2005 come introdotto in sede di conversione dalla L 49/2006, nonché lo stesso decreto.

Il dubbio di legittimità è stato sviluppato partendo da quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 22/2012 in materia di decretazione d'urgenza. Questa pronuncia ha statuito in termini di particolare limpidezza il principio – già affiorato, ma più timidamente, in altre sentenze dello stesso Giudice (in particolare 391/1995, 355/2010, ma anche 171/2007, 128/2008) – dell'omogeneità del DL, affinché sia rispettato il dettato di cui all'art. 77, 2° comma, Cost.

Le disposizioni contenute nel decreto, considerato un tutto unitario, devono potersi coordinare in una intrinseca coerenza oggettivo-materiale (omogeneità di materia) o funzionale (omogeneità di fine).

Inserire nuove disposizioni in fase di conversione non è vietato, ché anzi risponde ad un canone di economicità non deprecabile. Detta ultima operazione però non è priva di limiti: è legittima solo se e in quanto non spezza il legame logico-giuridico tra l'un caso straordinario e il decreto.

Nella sussistenza di un dubbio di omogeneità genetica dello stesso Decreto Olimpiadi, si lamenta anche che il legislatore della L. 49/2006 è intervenuto inserendo una disciplina a regime (art. 4 bis DL 272) – peraltro di dubbia compatibilità con i termini di cui alla Dir 2004/757 GAI CE e con il principio di proporzionalità delle pene (art. 49, 3° comma, CDFUE), in relazione al quale si sollecita anche un rinvio ex art. 267 TFUE – svincolata da qualsiasi caso di urgenza e necessità e capace di spezzare qualsiasi legame (se mai esistito) tra la decretazione d'urgenza e il caso legittimante detto potere del Governo.

[Qui l'intera questione di legittimità costituzionale](#)

* *avvocato del foro di Trento*